

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

### **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 354**

La Commissione,

esaminato lo schema di ordinanza ministeriale in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge di bilancio per il 2022, il quale ha previsto che - in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 - con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possano essere adottate, sentite le competenti Commissioni parlamentari, specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi in deroga alla disciplina ordinaria,

espresso apprezzamento per la scelta di contemperare la volontà di ritorno alle modalità ordinarie di svolgimento dell'esame di Stato con l'esigenza di tener conto di elementi di discontinuità nel percorso scolastico svoltosi, negli ultimi due anni, sia in presenza che a distanza;

preso atto in particolare che:

- è ripristinato lo svolgimento in presenza delle prove di esame, fatta salva la possibilità che il colloquio si tenga in videoconferenza qualora i candidati siano impossibilitati a lasciare il proprio domicilio;
- sono reintrodotte due prove scritte: una prima relativa alle competenze di italiano e una seconda relativa alle competenze logico-matematiche;
- è prevista altresì una prova orale consistente in un colloquio, nell'ambito del quale sono accertate le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria nonché all'insegnamento dell'educazione civica, e si svolge - nei soli percorsi a indirizzo musicale - altresì una prova pratica di strumento;

rilevato che lo schema di ordinanza:

- reca due principali profili derogatori rispetto al regime ordinario: i) le prove Invalsi non costituiscono requisito di ammissione all'esame; ii) l'accertamento delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria viene effettuato in sede di colloquio orale anziché nella prova scritta;
- per il resto conferma, nel complesso, le modalità ordinarie, con particolare riguardo allo svolgimento dell'esame per alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, alla partecipazione dei candidati privatisti, nonché all'attribuzione del voto finale;

considerato altresì il parere reso sul provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in cui: i) si esprime apprezzamento per l'effettuazione dell'esame di Stato in presenza; ii) si invita a sostituire, in analogia con quanto disposto per il precedente anno scolastico,

le prove scritte con la presentazione, durante la prova orale, di un elaborato; iii) si segnala l'opportunità di un ripensamento della modalità di svolgimento degli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione e, in particolare, di una modifica delle modalità di certificazione delle competenze (di cui al DM 742 del 2017), al fine adeguarle alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

tenuto conto del mancato accoglimento da parte del Ministero dell'istruzione della richiesta di sostituire le prove scritte con l'esame di un elaborato in sede di colloquio e delle relative motivazioni, riguardanti la "maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022" e il "progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico";

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si dia seguito, in vista dell'anno scolastico 2022/2023, alla sollecitazione del CSPI in merito all'esigenza di adeguare il modello di certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione alla luce della richiamata raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

### **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 355**

La Commissione, esaminato lo schema di ordinanza ministeriale in titolo,

preso atto che il presente provvedimento - con cui si persegue un tendenziale ritorno alla normalità nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2021/2022 - prevede:

- lo svolgimento delle prove di esame in presenza, fatta salva la possibilità per i candidati che siano in grado di documentare l'impossibilità di lasciare il loro domicilio di svolgere il colloquio in videoconferenza;

- il ripristino delle prove scritte, articolate in una prima prova di italiano, predisposta su base nazionale, e in una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta a livello di singolo istituto;

- lo svolgimento di un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale degli studenti;

rilevato che con riferimento alla valutazione finale:

- rispetto alla disciplina ordinaria viene operata una rimodulazione del punteggio attribuendo al credito formativo un punteggio aggiuntivo (fino a cinquanta punti, rispetto ai quaranta previsti a legislazione vigente) compensato da una pari riduzione del punteggio riservato alle due prove scritte (alle quali sono attribuiti fino a quindici punti ciascuna, e non fino a venti);

- è confermata la facoltà della sottocommissione di attribuire un punteggio integrativo fino a un massimo di cinque punti attivabile ove il candidato "abbia conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti";

- tale previsione parrebbe non tener conto della richiamata rimodulazione del punteggio;

preso altresì atto che, nel complesso, l'atto in titolo ripropone i contenuti della normativa vigente, fra l'altro con riguardo alle modalità di svolgimento degli esami di Stato da parte degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, nonché dei candidati esterni;

rilevato che i profili di deroga, oltre quanto già richiamato, investono i seguenti aspetti:

- la partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non costituiscono requisito di accesso alle prove;

- nell'ambito dei percorsi ad opzione internazionale, la verifica della lingua e della cultura straniera avviene solo oralmente;

- nelle Province autonome, in luogo della prova scritta in lingua tedesca, si prevede la sola prova orale; in Valle d'Aosta è invece confermata la terza prova scritta nella lingua francese; infine, nelle

scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, "la terza prova scritta è sostituita da una prova orale";

rilevato che con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano non si chiarisce quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta, che dovrà svolgersi oralmente;

considerato il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), nel quale, fra l'altro:

a) si concorda con la scelta di ripristinare la prima prova scritta di italiano, rispetto alla quale si invita a tener conto delle criticità registrate nello svolgimento delle attività didattiche durante la pandemia e, pertanto, a far sì che le tracce della medesima prova abbiano riguardo a "tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni";

b) si suggerisce di individuare strumenti alternativi all'effettuazione della seconda prova scritta;

c) si sollecitano correttivi al fine di garantire la collegialità nella formulazione della seconda prova scritta almeno a livello di istituto;

d) si chiedono puntuali interventi di carattere tecnico;

espresso apprezzamento per la scelta del Governo di accogliere le richieste del CSPI di cui alle lettere c) e d);

condivisa la richiesta di cui alla lettera a);

preso atto delle motivazioni espresse dal Ministero dell'istruzione a conferma dello svolgimento della seconda prova scritta e, in particolare, della precisazione che l'eventuale difformità di tale prova a livello nazionale non costituisce un limite, bensì dipende dalla volontà che la stessa sia "aderente alle attività didattiche effettivamente svolte" e dunque tenga conto delle diverse condizioni di partenza, causate dalla pandemia,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di dare seguito all'indicazione del CSPI relativa alla prima prova scritta di italiano, affinché nell'individuazione delle tracce della medesima si tenga conto che la situazione pandemica non ha reso possibile un percorso formativo uniforme a livello nazionale;

2) il Governo valuti altresì l'opportunità di riequilibrare il peso della seconda prova fornendo alle Commissioni indirizzi che rendano chiari obiettivi, struttura della prova e contenuti essenziali delle discipline oggetto di esame, nonché idonee indicazioni volte a indirizzare l'attività valutativa degli docenti;

3) si segnala l'esigenza di valorizzare ulteriormente il colloquio, affinché sia approfondito e articolato, anche alla luce del disagio emerso fra gli studenti nel percorso scolastico degli ultimi due anni;

4) si valuti l'opportunità, valorizzando altra sollecitazione del CSPI, di attivare una verifica del quadro di riferimento definito dalle "Indicazioni nazionali per i Licei" e dalle "Linee Guida per i Tecnici e i Professionisti" al fine di superare, in vista dell'anno scolastico 2023/2023, le criticità, già presenti nella situazione pre-pandemica, con particolare riguardo alla confrontabilità degli esiti e dei risultati degli esami di Stato;

5) con riferimento alla facoltà rimessa alla sottocommissione di integrare il punteggio complessivo risultante dal credito formativo e dalle prove di esame, si valuti l'opportunità di modificare la disciplina del punteggio integrativo al fine di tener conto della rimodulazione dei punteggi effettuata dallo schema di ordinanza in esame, atteso che altrimenti tale facoltà potrebbe essere attivata solo in favore degli studenti che ottengano il punteggio massimo nelle prove di esame;

6) si segnala inoltre l'esigenza di stimolare la massima partecipazione alle prove INVALSI, considerato che esse consentono agli studenti di mettere alla prova la propria preparazione e che i loro risultati costituiscono una base importante e omogenea per valutare il livello di apprendimento degli studenti stessi;

7) con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta che, ai sensi dell'atto in esame, debba essere destinata a svolgersi oralmente.

